### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2013 n. 12

### Integrazioni e modifiche alla DGR n. 330 del 22/07/2011.

### LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO che:

- in materia di edilizia sismica i riferimenti normativi sono quelli dettati dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; legge 5 novembre 1971 n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica; D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380»:
- che, i riferimenti delle norme tecniche sono i vari decreti attuativi di cui l'ultimo il D.M. 14 gennaio 2008 e la Circolare esplicativa n. 617 del 02 febbraio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i.;
- che per quanto sopra, sia da parte della Amministrazione Regionale che da parte dei vari Ordini Professionali interessati, si è ritenuto opportuno affrontare la risoluzione di alcuni aspetti circa l'interpretazione ed i criteri di applicazione delle normative di edilizia sismica che da tempo avevano suscitato delle controverse definizioni;
- che in tale ottica di fattiva collaborazione, è stato istituito un Tavolo Tecnico composto da rappresentanti di tutti gli Ordini Professionali e da rappresentanti del Dipartimento Lavori Pubblici ed Infrastrutture della Regione Calabria;
- che la risoluzione di tali aspetti ha, tra l'altro, la finalità di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale;
- che in esito all'attività svolta dal Tavolo Tecnico la Giunta Regionale con deliberazione n. 330 del 20/07/2011 ha approvato tra l'altro un elenco di «opere minori» da escludere da quelle soggette alla denuncia ai Servizi Tecnici regionali;

PRESO ATTO che sono pervenute al vaglio del Tavolo Tecnico segnalazioni/proposte da parte degli Ordini Professionali e dagli operatori nel campo dell'edilizia, circa l'inserimento nel citato allegato «A» di altre opere da definire quali «minori», nonché la richiesta di meglio specificare e dettagliare quelle già inserite:

CONSIDERATO che il tavolo tecnico ha reputato di accogliere tali richieste aggiungendo tre nuove voci all'elenco di "opere minori" e modificando sei voci dell'elenco approvato nell'allegato A alla DGR 330 del 20.07.2011;

che, altresì, il Tavolo Tecnico ha ritenuto opportuno meglio specificare quanto stabilito dall'art. 3 della citata delibera 330 del 20.07.2011, per garantirne un miglior recepimento da parte delle Amministrazioni Comunali, in particolare precisando che per le «opere minori» è comunque necessaria la presentazione della progettazione esecutiva presso gli Uffici Tecnici Comunali.

### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture, Giuseppe Gentile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura interessata il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato e confermato.

### **DELIBERA**

### Art. 1

Di approvare l'allegato A «Opere minori non soggette al Deposito/autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Regionale ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia sismica» che costituisce parte integrante del predente provvedimento e che sostituisce l'analogo «Allegato A» approvato con la DGR n. 330 del 20/07/2011.

### Art. 2

Di modificare l'art. 3 della delibera di G.R. n. 330 del 22/07/2011 per come di seguito riportato «che la rispondenza della progettazione e della realizzazione delle opere di che trattasi alle norme tecniche in vigore dovrà essere certificata, da un tecnico abilitato, presentando il relativo progetto presso l'Ufficio tecnico del comune interessato, con allegata la dichiarazione che le opere sono tra quelle riportate nel citato "Allegato A"»

### Art. 3

Di pubblicare la presente delibera sul BURC, ai sensi della legge regionale 4/09/2001 n. 19, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici ed Infrastrutture.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza F.F.	Il V. Presidente
F.to Bianco	F.to Stas

(segue allegato)



### REGIONE CALABRIA

### ALLEGATO "A"

## OPERE MINORI NON SOGGETTE AL DEPOSITO/AUTORIZZAZIONE DA PARTE/DEL SERVIZIO TECNICO REGIONALE, AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SISMICA.

Gli interventi ricadenti nelle tipologie di seguito elencati sono esclusi dall'assoggettabilità alle procedure previste dalle norme regionali e nazionali vigenti in materia di edilizia sismica. Essi dovranno comunque essere realizzati conformemente a quanto disposto dalle NTC 2008. La rispondenza della realizzazione delle opgre di che trattasi alle norme tecniche in vigore, dovrà essere certificata da un tecnico abilitato, presentando il relativo progetto presso l'Ufficio tecnico del comune interessato, con allegata la dichiarazione che le opere sono tra quelle riportate nel presente ALLEGATO "A".

# OPERE MINORI E ACCESSORIE

- Ponteggi provvisori, realizzati per la manutenzione, ristrutturazione e/o protezione di edifici.
  Le verifiche sismiche possono omettersi qualora ricorrano i presupposti di cui al punto c.2.4.3 ultimo capoverso delle NTC 2008 "Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni".
- Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi;
- Opere di facile rimozione da realizzare sul demanio marittimo e aventi le caratteristiche di quelle riportate al comma 2 lettere a) e b) dell'art.9 della LR n. 17 del 21.12.2005, per come disposto dall'art.10 comma 4 del PIR – Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative – adottato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 147 del 12.06.2007;
- 4. Muri di recinzione, ricadenti su suolo di "categoria topografica T1" che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima s a 2.00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. L'altezza del muro va misurata tra la massima elevazione dello stesso e il punto più depresso del terreno. In tale caso e per le aree precitate, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima s a 1.00 m e altezza complessiva s a 2.00 m;
- Muri di recinzione, ricadenti su suolo di "categoria topografica T1", che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima s a 1.20 m, finalizzati alla recinzione di lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. L'altezza va

- misurata tra la massima elevazione del muro e il punto più depresso del terreno;
- Pilastri in c.a. a sostegno di cancelli con altezza ≤ a 3.00 m e dimensione in sezione ≤ a 0.40x0.40 m2 o in acciaio;
- 7. Pergolati, gazebi, chioschi e tettoie aperte in legno o in profilati di metallo con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura s a 0.25 KN/m2 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima s a 3.50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie s a 30 m2, purché siano realizzati a piano terra o seminterrato, ed anche posti ai piani superiori nel rispetto dei sovraccariori assunti a base di calcolo della struttura sovrastante;
- Piscine prefabbricate di superficie s a 100 m2, di profondità s a 2.00 m (di cui fuori terra s
  0.50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in
  pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o
  brevetto ministeriale;
- Vasche fuori terra di altezza ≤ a 1.20 m e volume ≤ 30 m3;

6

- 10. Vasche prefabbricate in c.a. di volume s a 10 m3 per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
- 11. Şerre per la coltivazione di fiori, piante, ortaggi ecc., aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima s a 3.50 m rispetto al piano di c\u00e4mpagna, misurata all'estradosso del punto pi\u00fa elevato;
- 12. Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale aventi misure interne s a 2.00 m in lunghezza, larghezza ed altezza;
- 13. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello ≤ a 1.50 m;
- 14. Opere cimiteriali, tipo ossario o edicole funerarie (con esclusione delle cappelle gentilizie) di altezza s a 2.40 m (esclusa eventuale scarpa di fondazione di altezza s a 0.20 m) di larghezza s a 1.80 m purchè la struttura portante sia indipendente da strutture adiacenti;
- 15. Locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie s a 20 m2 e altezza interna s 2.50 ml. realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente s a 0,5 KN/m2;
- 16. Locali tecnici ubicati a piano di campagna e separati strutturalmente da altri corpi di fabbrica, destinati alla protezione di impiànti tecnologici, aventi altezza interna <= 2,50 ml. e superficie in pianta <= 15 m²...</p>
- 17. Strutture di sostegno per dispositivi d'illuminazione, segnaletica stradale, pannelli pubblicitari, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, e qualora ancorate agli edifici aventi un peso complessivo s a 1.00 KN, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
- Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;
- Pannelli solari e fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di sostegno (quali pali, portaliecc.) di altezza ≤ a 3.00 m dal livello del terreno dotati di certificato e/o brevetto

- ministeriale, purché associati ad impianti di energetica di potenza inferiore a quella prevista dalle leggi Regionali vigenti in materia;
- 20. Pannelli solari e fotovoltaici gravanti sulla costruzione, il cui peso sia s al 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);
- 21. Realizzazione di massetti in calcestruzzo, anche armato o debolmente armato, posati in piano e su porzioni di terreno delimitate, finalizzati a livellare il sottostante terreno e destinati a non svolgere funzioni di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di manufatto o struttura:
- 22. Opere di ingegneria naturalistica quali briglie in legname e pietrame, difesa spondale con palificata a parete singola e talee, muri cellulari in legname fino ad un'altezza s a 1.50 m, purché il progetto sia corredato di studio geologico e relativi elaborati;
- 23. Cunette e fossi di guardia, briglie minori ed altre opere di presidio con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza ≤ a 1.00 m.

# INTERVENTI SU OPERE ESISTENTI

- Tutti gli interventi su elementi non strutturali, che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti;
- Realizzazione di nuove aperture su muratura di tamponamento (o tramezzature di spessore > a 0.10 m) degli edifici con struttura portante intelaiata qualora siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
- la tamponatura o tramezzature su cui deve essere realizzata l'apertura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale;
- b) le nuove aperture da realizzare non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;
- c) la superficie della nuova apertura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui l'apertura stessa deve essere realizzata.
- 3. Chiusura di aperture esistenti negli edifici con struttura portante intelaiata, qualora gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e la superficie della nuova chiusura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui la chiusura stessa deve essere realizzata;
- 4. Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportano variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
- Chiusure di verande o balconi, anche a piano terra, con pannelli o altri materiali leggeri aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ a 0,20 KN/m2 e comunque ≤ a 0,5 KN/ml;

- 6. Scale autoportanti di servizio, interne agli edifici, di tipo prefabbricato con qualsivoglia tipologia costruttiva, con larghezza della pedata s a 0.90 m, delle quali siano forniti gli elementi tecnici principali (ad es. scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica in caso di inserimento su edifici esistenti);
- Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie s a 1.00 m2 e senza intaccare le parattrio.
- Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente s a 0,20 KN/m2 ancorati alle strutture;
- Rifacimento di elementi dell'orditura minuta, del tavolato e del manto della copertura (per coperture in legno o in acciaio), e, nella misura massima del 20% della superficie in pianta, anche di elementi dell'orditura principale con materiali della stessa tipologia;
- 10. Installazione di montacarichi e piattaforme elevatrici aventi una portata s 1.00 KN dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali, sono esclusi gli ignpianti da cantiere.
- 11. Installazione di antenne, tipo parabole e similari, su strutture esistenti (edifici, ponti, serbatoi, tralicci, ecc.) aventi peso <= 40 Kg, diametro <= 1.30 m, braccetti di collegamento con la struttura esistente <= 0.30 m, dotate di certificato e/o di brevetto ministeriale.</p>
- 12. Paline porta antenne di telefonia mobile aventi diametro non superiore a 140 mm., peso complessivo non superiore a 3 KN, (comprensivo delle apparecchiature), altezza max pari a ml. 9,00 dal lastrico solare, staffate alla struttura verticale e ancorate al solaio. L'altezza massima "h" sarà la somma di h1 (altezza del torrino) e di h2 (non superiore a 1,5 di h1 "altezza torrino").
- 13. Shelter alloggiante le apparecchiature elettroniche, poggianti su travi di ripartizione dei carichi, avente peso complessivo non superiore a 3 KN/mq., ancorato al suolo o su struttura portante degli edifici esistenti (per un massimo di n. 3 Shelter ogni 50 mq. di superfice).
- 14. Strutture a servizio della tecnologia WIMAX (connessione banda larga diffusa via etere da parte di operatore titolare di concessione ministeriale), gravanti sulla costruzione in cui ciascun elemento radiante (antenne e/o parabole) abbia superficie <= 0,5 m².</p>